

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1550 Anno 2021
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udiienza: 14/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Barracato Sante, nato il 03/08/1945 a Lercara Friddi
Vuozzo Marcello, nato il 08/08/1949 a Taranto

avverso la sentenza del 20/02/2019 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore, Avv. Gaetano Sorge per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese;
udito il difensore, Avv. Riccardo Di Leo per Vuozzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, insistendo nella qualificazione come abuso di ufficio.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2019 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma di quella del Tribunale di Taranto in data 12 febbraio 2016, ha prosciolto Calò Gaetano dal reato di peculato a lui ascritto con riguardo alle determinate del 2 settembre 2005 per insussistenza del fatto, ha prosciolto lo stesso Calò e Liscio Antonio dai reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, ha prosciolto Barracato Sante e Vuozzo Marcello dai reati di peculato loro ascritti, esclusi quelli relativi alla determina del 17 novembre 2005 quanto al Barracato e alle determinate del 17 novembre 2005 e del 14 settembre 2005, quanto al Vuozzo, per intervenuta prescrizione, confermando per il resto la condanna del Barracato e del Vuozzo e rideterminando nei loro confronti la pena.

2. Ha proposto ricorso il Barracato tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva.

Erroneamente era stato ravvisato il delitto di peculato a fronte del fatto che il ricorrente non aveva posizione organizzativa, non aveva percepito stipendio base di dirigente, non aveva percepito indennità di risultato, non essendo applicabili le norme in materia di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti: in assenza dell'adozione del piano esecutivo di gestione non si era mai determinata la traslazione dei poteri gestionali in capo ai dirigenti del Comune, mentre il ricorrente aveva ricevuto solo un ordine di servizio temporaneo, senza che egli fosse dirigente con qualifica e che egli avesse firmato un contratto di lavoro.

Le sue determinazioni avrebbero dovuto reputarsi alla stregua di proposte non costituenti atti di liquidazione, in quanto carenti di potere funzionale.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione.

La Corte aveva omesso di considerare la mancanza di autonomia gestionale, non potendo il ricorrente essere considerato un dirigente *pleno iure*.

Il dirigente o il funzionario incaricato non avrebbe potuto essere considerato responsabile di atti o di omissioni di atti che non aveva concretamente il potere di compiere.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di norme processuali.

Invoca la preclusione *ne bis in idem*, in relazione a quanto oggetto di imputazione nel separato procedimento n. 4210/06.

Nell'udienza preliminare il P.M. aveva specificato che la somma oggetto di appropriazione, a fronte di quanto contestato nel separato processo, avrebbe dovuto ridursi residualmente ad euro 18.000,00, ma il decreto che dispone il

giudizio era stato emesso senza dar conto della modifica, poi oggetto di correzione di errore materiale.

In ogni caso non era stato posto in evidenza a quali determine dovesse farsi riferimento per il computo della somma come sopra ridotta.

Al termine del dibattimento, in data 5 febbraio 2016 il P.M. aveva apportato un'ulteriore riduzione ad euro 15.900,00, indicando le determine residue.

Ma nel separato procedimento il tema era parimenti costituito dall'applicazione del principio di onnicomprensività, anche se in quella sede il fatto era stato qualificato come truffa aggravata.

Inoltre, non si era tenuto conto dell'importo di euro 4.000,00, che in concreto non risultava dalla busta paga.

In definitiva si era generata un'indeterminatezza dell'imputazione e una violazione del divieto di secondo giudizio, a fronte dell'identità della questione sottostante.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione.

Era da ritenersi evidente la disparità di trattamento rispetto a quanto statuito nei confronti di un coimputato in ordine alla determina del 17/11/2005 ed indebitamente erano state negate le attenuanti generiche.

Peraltro, la determina del 17 novembre 2005 era riferita a commissione istituita dal precedente dirigente, che era sfuggito al processo penale, mentre il ricorrente e un semplice componente erano stati ritenuti responsabili di peculato rispettivamente in relazione al fatto di aver proceduto alla liquidazione e al fatto di aver ricevuto l'emolumento, fermo restando che la liquidazione era stata inviata a tutti gli organi competenti.

Pone in luce il ricorrente le aporie ravvisabili nella vicenda, risultando incomprensibile che taluni dirigenti fossero sfuggiti ad imputazioni, a fronte di condotte semmai altrettanto o più rilevanti, mentre accuse erano state mosse al ricorrente, non dirigente, senza stipendio base di dirigente, senza indennità di risultato, senza autonomia gestionale, il quale aveva ritenuto normale percepire i compensi, accettati dall'organo politico e con i capitoli di bilancio individuati dai rispettivi assessori.

Nessuna collusione avrebbe potuto essere ravvisata e non era ipotizzabile l'elemento psicologico, in relazione alla coscienza e volontà di appropriarsi di denaro posseduto per ragioni di ufficio, quando il ricorrente aveva la convinzione di aver diritto ai compensi nel contesto operativo descritto.

Non avrebbe potuto ravvisarsi il delitto di peculato, essendo prospettabile il consenso dell'avente diritto, cioè la volontà di colui che si assume abbia patito la spoliazione.

Solo dopo l'approvazione del regolamento del 23 novembre 2005 i dirigenti del Comune non avevano più percepito compensi per le commissioni comunali.

2.5. Con successiva memoria il difensore del Barracato ha ulteriormente dedotto in ordine ai temi del ricorso principale.

In primo luogo, ha ribadito l'inapplicabilità del principio di onnicomprensività al ricorrente, nominato indebitamente dirigente in relazione a servizio contratti indebitamente istituito e destinatario di incarichi provvisori indebitamente prorogati, peraltro senza previa approvazione di piano esecutivo di gestione e senza che il ricorrente occupasse una posizione organizzativa.

In secondo luogo, ribadisce argomenti già sviluppati in ordine alla violazione del principio *ne bis in idem*, alla indeterminatezza dell'imputazione, alla differenza di trattamento riservata ad altre situazioni, e inoltre deduce in ordine al disposto sequestro preventivo e all'inammissibilità di una confisca per equivalente.

3. Ha proposto ricorso il Vuozzo tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

Nel richiamare la disciplina vigente all'epoca dei fatti, segnala che la disputa sull'applicabilità del principio di onnicomprensività in presenza di incarichi aggiunti connotati da *intuitu persone* era stata risolta solo nel 2005 con parere espresso dalla Commissione speciale per il pubblico impiego del Consiglio di Stato.

La Corte aveva illogicamente ommesso di considerare l'acceso dibattito in materia.

Relativamente al Comune di Taranto la liquidazione dei compensi in relazione alla partecipazione a commissioni era disciplinata da un regolamento del 1990, che era stato applicato anche dopo il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in presenza di incertezze interpretative, e che solo nel 2005 era stato modificato.

Era stato dunque invocato l'errore scusabile ai sensi dell'art. 5 cod. pen., a fronte di una procedura consolidata e generalizzata, che la Corte aveva indebitamente ignorato in assenza di obiezioni degli organi deputati ai controlli.

Né vi erano elementi attestanti che il ricorrente avesse avuto contezza degli esiti dell'ispezione effettuata presso il Comune di Taranto nel 2001, non essendosi proceduto al recupero di somme percepite dai dirigenti.

Erroneamente era stato dunque ravvisato il delitto di peculato nel presupposto che si fosse determinata un'interversione del possesso, dovendosi inoltre considerare che non era maturata la disponibilità giuridica del denaro da parte dei dirigenti in mancanza dei piani esecutivi di gestione.

3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come abuso di ufficio.

La mancata applicazione del principio di onnicomprensività avrebbe potuto far ritenere integrato il delitto di abuso di ufficio, con vantaggio patrimoniale derivante dalle determinate di liquidazione, adottate in violazione di norme di legge e poste in esecuzione da altri agenti pubblici, che avrebbero dovuto verificare la legalità dell'erogazione.

Richiama a tal fine giurisprudenza di legittimità, compresa la pronuncia intervenuta nell'ambito del presente processo, con cui era stato annullato senza rinvio il sequestro preventivo funzionale a confisca per equivalente, allorché era stato rilevato che il profitto ingiusto era stato assicurato in violazione del principio di onnicomprensività, in base all'illegittima applicazione della normativa sulla retribuzione relativa alla partecipazione alle commissioni comunali.

Di qui la conseguenza dell'intervenuta prescrizione prima della sentenza del Tribunale.

3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto come truffa aggravata.

Anche in questo caso richiama giurisprudenza di legittimità per segnalare la differenza tra peculato e truffa, sottolineando che il dirigente non aveva disponibilità del denaro, che acquisiva solo in virtù della previsione del regolamento comunale, circa la percezione degli emolumenti per l'attività di partecipazione alle commissioni comunali.

La mancata disapplicazione della delibera del Consiglio comunale costituiva l'artificio e il raggio richiesti per l'integrazione della truffa.

Anche in questo caso la prescrizione sarebbe maturata in epoca anteriore alla sentenza di primo grado.

3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attenuante di cui all'art. 323-*bis* cod. pen.

Era stata esclusa l'esiguità del danno patrimoniale e ritenuta la gravità del reato valutato nella globalità.

Ma i fatti si riducevano a due sole determinate, per importi modesti.

3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte non aveva considerato l'incensuratezza del ricorrente e gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., di valenza preponderante, anche e soprattutto con riguardo al profilo dell'intensità del dolo, a fronte della disputa sul tema dell'onnicomprendività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto ripropongono questioni già dedotte ed esaminate dai Giudici di merito, che hanno sul punto formulato valutazioni giuridicamente corrette e immuni da vizi logici.

2. In particolare deve rilevarsi che alla base delle accuse vi è la violazione del principio di onnicomprensività, già introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ma poi enunciato dall'art. 24 d.lgs. 165 del 2001, in forza del quale la retribuzione del personale in possesso della qualifica dirigenziale include tutte le funzioni e i compiti, nonché qualsiasi incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio.

La Corte territoriale ha specificamente rilevato, con riguardo alla presidenza e partecipazione a commissioni, che si tratta di compito direttamente rientrante tra le funzioni dei dirigenti e ha inoltre sottolineato come, a fronte della ripartizione della retribuzione in quella di posizione e in quella di risultato, gli incarichi riguardanti le commissioni avrebbero dovuto reputarsi inerenti alla retribuzione di posizione.

A fronte di ciò, si è osservato come non potesse dirsi rilevante la circostanza della mancata adozione nel periodo di riferimento dei piani esecutivi di gestione, tema che semmai avrebbe potuto influire sulla retribuzione di risultato, fermo restando che i dirigenti del Comune di Taranto erano stati remunerati come tali.

3. In tale quadro è stata specificamente esaminata anche la posizione del Barracato, il quale, pur rivestendo la qualità di funzionario di categoria D, aveva tuttavia ricevuto espressa delega di tipo dirigenziale, ciò che, a prescindere dall'eventuale illegittimità dell'attribuzione, implicava comunque il riconoscimento di retribuzione corrispondente alle funzioni svolte di fatto, essendo stata in proposito richiamata l'alternativa tra atto illegittimo, comunque efficace, e atto nullo, comunque incidente sul regime retributivo in via di fatto, secondo i principi desumibili dall'art. 2126 cod. civ.

Né potrebbe utilmente affermarsi che i dirigenti del Comune di Taranto non fossero effettivamente tali, in assenza dell'efficace traslazione di poteri direttivi e organizzativi sulla base dei piani esecutivi di gestione: va invece rimarcato che, al di là dell'eventuale configurabilità di profili di responsabilità aggiuntiva degli organi politici, quali centri di persistente imputazione di scelte operative, nel caso di specie deve considerarsi che oggetto dell'imputazione era la condotta di peculato consistita non tanto nella istituzione, talvolta non necessitata, di commissioni, quanto nella concreta liquidazione ed erogazione di somme, quale compenso della presidenza e partecipazione a quelle commissioni, compensi in realtà radicalmente

non spettanti, in quanto assorbiti dall'ordinario trattamento economico dei dirigenti, comunque riconosciuti tali nel contesto comunale.

4. All'evidenza inconferente risulta la deduzione incentrata su quanto attestato nel provvedimento di sequestro preventivo a suo tempo emesso, fermo restando che la relativa analisi è stata in questa sede invocata in modo frammentario, senza considerare l'effettiva *ratio* che l'aveva ispirata, peraltro non decisiva in questa sede.

Prive di qualsivoglia rilievo risultano inoltre le doglianze formulate nell'interesse del Barracato con riguardo alla valenza degli atti dal predetto adottati, che assumevano invero la natura di determine e non di meri pareri, quand'anche inviati ad altri organi.

E parimenti inconferente risulta il tema della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione al Barracato della veste di dirigente, ciò che avrebbe potuto comportare l'illegittimità della delega, ma non il disconoscimento della qualità per quella via in concreto e comunque almeno in via di fatto attribuitagli.

5. Ulteriori doglianze sono state formulate con riguardo al tema della configurabilità del delitto di peculato sia sotto il profilo oggettivo sia soprattutto sotto quello soggettivo.

Ma anche in questo caso non può che richiamarsi quanto correttamente rilevato dai Giudici di merito.

5.1. In primo luogo, deve rilevarsi che ai provvedimenti di liquidazione è seguita la concreta erogazione delle somme, previo visto del competente organo e conseguente emissione del mandato di pagamento.

Le somme impegnate in modo indistinto e improprio su talune voci del bilancio previsionale sono risultate alla resa dei conti sempre disponibili in forza degli atti adottati dai vari dirigenti.

In particolare, deve rilevarsi che i dirigenti con il provvedimento di liquidazione si appropriavano di somme, di cui avevano se non la diretta disponibilità materiale, almeno la disponibilità giuridica, essendo essi in grado di dare corso al procedimento causalmente volto alla effettiva erogazione e di distrarre in tal modo somme a vantaggio proprio e di terzi in violazione del principio di onnicomprensività, sulla base di una diffusa prassi *contra legem*, che avvinceva in un'unica sorte liquidatori e percettori, i quali in effetti talvolta figuravano come presidenti e liquidatori e talaltra come partecipanti alle varie commissioni.

Va infatti rimarcato che «in tema di peculato, il concetto di disponibilità rilevante ai fini dell'appropriazione comprende anche l'ipotesi della "disponibilità

giuridica" del bene, sussistente qualora, nell'ambito di procedure "complesse", l'atto dispositivo è frutto dell'intervento di più pubblici ufficiali, ciascuno dei quali chiamato a svolgere una diversa funzione nel complesso "iter" procedimentale» (Sez. 6, n. 43900 del 4/7/2018, Gaburri, Rv. 274683, riferita a determina dirigenziale di indebita liquidazione di incentivo, materialmente non erogato dall'imputato ed a seguito del parere di conformità tecnica reso da altro pubblico ufficiale).

D'altro canto, costituisce *ius receptum* che il delitto di peculato sia ravvisabile anche quando il pubblico ufficiale compie l'atto di disposizione *uti dominus* sul denaro pubblico per consentire ad un terzo di appropriarsene (Sez. 6, n. 50074 del 27/9/2016, Maione, Rv. 269524), ipotesi rilevante nel caso in esame, in cui è venuta in evidenza anche l'erogazione di somme, liquidate dal soggetto che aveva la disponibilità giuridica, a vantaggio di terzi, in un quadro di condivisa operatività.

5.2. Sotto il profilo soggettivo è stata invocata la situazione di incertezza ingenerata dalla prassi seguita, alimentata dal regolamento comunale adottato nel 1990, che prevedeva la liquidazione dei compensi.

Va tuttavia ribadito quanto nitidamente osservato già dal primo Giudice e condiviso dalla Corte territoriale, cioè che nel caso di specie si trattava di dirigenti, chiamati ad un onere aggiuntivo di competenza e avvedutezza nell'interpretazione e applicazione delle norme e che comunque non avrebbe potuto in alcun modo prospettarsi la rilevanza dell'errore, che finiva per incidere sulla legge penale così da risultare irrilevante (sul punto è stato affermato che «l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltà di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto sulla legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto è integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico»: Sez. 6, n. 13038 del 10/3/2016, Bertin, Rv. 266192; il principio, con riguardo ad una peculiare fattispecie, è stato di recente ribadito: Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418).

Né avrebbe potuto invocarsi un'ignoranza inevitabile, a fronte della inequivoca introduzione del principio di onnicomprensività da parte del d.lgs. 165 del 2001, prevalente sulla invocata disposizione regolamentare, fermo restando che non possono valere a consolidare qualsivoglia aspettativa prassi esse stesse *contra legem* (sul punto, sia pur in relazione all'ipotesi dell'abuso di ufficio, si rinvia a Sez. 6, n. 35813 del 21/6/2007, Bensi. Rv. 237767).

Di nessun rilievo risultano pertanto, con riguardo ai due ricorrenti, la circostanza che le liquidazioni venissero trasmesse ad altri organi e che solo nel 2005 fosse stato introdotto nel Comune di Taranto un diverso regolamento che attuava il principio di onnicomprensività, tanto meno tenendo conto quanto

osservato dalla Corte in ordine all'attuazione del principio già contenuta nel regolamento n. 106 del 2002, in materia di commissioni per la selezione di personale assunto mediante pubblico concorso.

In tale prospettiva la definitiva chiarificazione del principio di onnicomprensività, contenuta nella pronuncia del Consiglio di Stato in sede di Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego, intervenuta nel 2005, non avrebbe potuto essere intesa come segnale discontinuità, rilevante per il futuro, essendo stata ribadita l'illegittimità di una diversa interpretazione, desumibile dal sistema normativo introdotto nel 2001, letto anche alla luce del pertinente contratto collettivo.

6. Manifestamente infondate risultano le deduzioni incentrate sulla diversa qualificazione dei fatti.

6.1. Ed invero la Corte ha correttamente indicato le ragioni per cui deve escludersi la configurabilità del delitto di truffa, rilevando come le determine sottendessero una ragione di servizio e con essa la disponibilità giuridica del denaro, poi concretamente erogato agli stessi pubblici ufficiali e agli altri componenti delle commissioni, a prescindere dal fatto che la materiale erogazione dipendesse dalla conseguente e coordinata operatività di altri funzionari.

Deve dunque escludersi che la disponibilità del bene oggetto di appropriazione fosse derivata da precedente e funzionale attività fraudolenta, proprio quella disponibilità, esistente *ab origine*, essendosi in realtà tradotta nella distrazione del bene a vantaggio diretto del pubblico agente e degli altri partecipi, senza la necessaria mediazione della creazione di una falsa apparenza o di un vero e proprio inganno.

6.2. Del tutto infondata è altresì la richiesta di riqualificazione del fatto come abuso di ufficio.

Deve al riguardo osservarsi che «integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene» (Sez. 6, n. 19484 del 23/1/2018, Bellinazzo, Rv. 273738; in senso analogo Sez. 6, n. 12658 del 2/3/2016, Tripodi, Rv. 266871).

Ma in modo ancor più incisivo è stato rilevato che «l'utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di

interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l'atto di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente "di copertura" formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzionali dell'ente» (Sez. 6, n. 41768 del 22/6/2017, Fitto, Rv. 271283).

Ed allora deve rilevarsi come correttamente nel caso di specie sia stato ravvisato il delitto di peculato, non essendo rilevante che le somme fossero destinate anche a vantaggio di terzi, ma essendo invece decisivo il fatto che la determina implicasse un'erogazione in radice illegittima, priva di qualsivoglia adeguata copertura istituzionale, corrispondente alla realizzazione di un interesse pubblico, in quanto, atteso il principio di onnicomprensività, alla composizione delle commissioni non avrebbe potuto correlarsi alcuno specifico impegno di spesa.

Ciò val quanto dire che i pubblici agenti si erano avvalsi di un potere di disposizione, per conferire al denaro una destinazione a vantaggio proprio e degli altri partecipi, non altrimenti consentita.

Né può assumere rilievo il generico *obiter dictum* che figura nella sentenza emessa da questa Corte di cassazione a seguito di un ricorso presentato avverso il provvedimento di sequestro preventivo, funzionale a confisca per equivalente, dovendosi invece aver riguardo allo sviluppo coerente della giurisprudenza di legittimità sul punto.

7. Del tutto infondate risultano le deduzioni esposte nel ricorso del Barracato in ordine alla violazione del principio *ne bis in idem* e alla indeterminatezza dell'imputazione.

Al di là dei profili di genericità della prima eccezione, va rimarcato come, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, nel separato procedimento a carico del Barracato fosse contestata una condotta di truffa continuata in concorso con un terzo, in relazione ad importi acquisiti fino ad un complessivo ammontare, su basi fraudolente e anche in violazione del principio di onnicomprensività.

Nel presente processo per contro sono state ipotizzate condotte di peculato rivenienti da plurime determine, in forza delle quali il Barracato aveva propiziato a sé stesso e ad altri soggetti, partecipanti alle commissioni, introiti specificamente indicati.

Al di là della differente qualificazione, avrebbe potuto ravvisarsi nel separato procedimento identità del fatto, inteso come condotta, nesso di causalità ed evento (sul punto si richiamano Corte cost. n. 200 del 2016 e Sez. U. n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799), solo in quanto si fosse trattato di somme

direttamente acquisite dal Barracato sulla base delle determine indicate nell'imputazione formulata in questa sede.

Correlativamente avrebbe dovuto radicalmente escludersi l'identità del fatto con riguardo a somme diverse e alle somme che erano state incassate da terzi, pur sulla base di determine che avevano propiziato introiti illeciti anche al Barracato.

Solo in tale prospettiva il P.M. dapprima nel corso dell'udienza preliminare e poi nel corso del dibattimento aveva ritenuto di apportare modifiche all'imputazione, restringendo gli importi direttamente contestati al Barracato come oggetto di sua diretta appropriazione, in relazione a talune determine da ritenersi non considerate nel separato procedimento.

Si tratta di operazione che da un lato valeva ad escludere in radice l'ipotesi del *bis in idem*, a prescindere dalla diversa qualificazione, a tali fini irrilevante, e dall'altro a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, in confronto con l'oggetto della separata contestazione.

D'altro canto, deve escludersi che per tale via si ingenerasse incertezza sul contenuto della contestazione, dal momento che il diritto di difesa era esercitabile dall'imputato con riguardo all'intera originaria imputazione, di cui progressivamente era stato solo ristretto l'ambito, a fronte di una separata contestazione che faceva riferimento ad introiti direttamente acquisiti dal Barracato con mezzi fraudolenti.

L'impianto accusatorio avrebbe dovuto dunque ritenersi solo adattato in ragione del confronto con l'oggetto del separato procedimento e limitatamente alla parte in cui si registrava una coincidenza di importi incassati dal ricorrente, da ultimo essendosi fatto riferimento dal P.M. al totale di euro 15.900,00, riveniente da alcune determine.

Né a fronte di ciò sono stati formulati rilievi specifici, volti a disarticolare tale ricostruzione.

In conclusione, non è ravvisabile alcun *vulnus* al diritto di difesa dell'imputato, peraltro ampiamente esercitato in tutta la sua estensione, dovendosi inoltre escludere qualsivoglia profilo di *bis in idem*.

Né assume rilievo il riferimento fatto nel terzo motivo di ricorso ad una somma di euro 4.000,00 che risultava non incassata dal Barracato: quel dato era posto in relazione all'originaria contestazione, poi modificata, quanto alle somme direttamente incassate, fermo restando che, a fronte dell'estinzione di gran parte dei reati, fatta eccezione, quanto al predetto, per il peculato inerente alla determina del 17 novembre 2005, il dato avrebbe potuto rilevare nel caso di specifiche statuizioni risarcitorie, mentre la condanna in favore della parte civile è

stata pronunciata in termini generici, con rinvio alla sede civile per la concreta liquidazione.

8. Relativamente al quarto motivo del Barracato deve rilevarsi come sia del tutto inconferente che la commissione cui si riferisce la determina del 17 novembre 2005 fosse stata istituita da altro dirigente, essendo invece rilevante il provvedimento di liquidazione delle somme, imputabile proprio al Barracato e, per quanto, in particolare, residualmente interessa in questa sede, fatta a vantaggio anche del Vuozzo, inserito nella complessiva operatività del sistema, tanto da figurare come autore dell'ulteriore determina del 14 settembre 2005, per la quale è stata confermata la condanna del predetto.

E parimenti inconferente risulta che altri soggetti siano sfuggiti al processo e all'eventuale condanna, dovendosi aver riguardo alle condotte specificamente addebitate a ciascun ricorrente, peraltro impicanti il concorso con i terzi beneficiari delle liquidazioni.

9. Inammissibili risultano il quarto e il quinto motivo del ricorrente Vuozzo, che sono volti a sollecitare una diversa valutazione di merito, a fronte di una non arbitraria motivazione dei Giudici di merito, che hanno escluso sia l'attenuante di cui all'art. 323-*bis* cod. pen. sia le attenuanti generiche, dando rilievo alla pervicace reiterazione e alla complessiva gravità sul piano personologico delle condotte, così come accertate, anche se i reati sono stati in gran parte dichiarati estinti per prescrizione, fermo restando che solo assertivamente sono stati riproposti gli argomenti incentrati sulla convinzione di operare lecitamente, che i Giudici di merito hanno concretamente escluso a fronte di un sistema normativo che non ammetteva il formarsi di prassi illecite, quale quella invalsa presso il Comune di Taranto, peraltro nel quadro di una sistema connotato da gravi irregolarità, che avevano dato origine alla relazione ispettiva redatta nel 2001.

10. Non incidono concretamente gli argomenti esposti nella memoria aggiuntiva presentata nell'interesse del Barracato, nella quale si reiterano deduzioni già prospettate ed esaminate e nella quale si formulano rilievi in radice inammissibili in ordine al tema del mantenimento del sequestro di alcune somme, tema che non ha formato oggetto del ricorso principale e che comunque non riguarda un vero e proprio punto della decisione, in assenza di un provvedimento di confisca.

11. In conclusione i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, il che impedisce di tener conto dell'ulteriore lasso di tempo trascorso dopo la sentenza di appello,

ai fini del computo del termine di prescrizione (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266, più di recente, in senso analogo, Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818-9).

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

I ricorrenti devono essere infine condannati a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Taranto, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre I.V.A. e C.P.A.

Così deciso il 14/10/2020

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

